



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Direzione Generale della Sanità

A tutti i Comuni della Sardegna

All'ATS

protocollo.generale@pec.atssardegna.it

Oggetto: Chiarimenti in ordine ai finanziamenti di cui all'art. 1, comma 4 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge del 17/07/2020, n. 77.

Al fine di garantire maggiore chiarezza e trasparenza rispetto alla destinazione e all'utilizzo delle risorse di cui al comma 4, art. 1 del DL. N. 34/2020 richiamato in oggetto si allega alla presente la nota pervenuta dal Ministero della Salute in data 15/01/2021, con Prot. n. 918, in risposta al quesito posto dalla Direzione Generale della Sanità circa la possibilità di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, del DL 34/2020, convertito nella Legge n. 77 del 17/07/2020, anche per le strutture sociali e il SAD gestiti dal Comune.

Chiarite le motivazioni alla base del finanziamento previsto dal comma 4, dell'art. 1 del D.L. n° 34/2020 richiamato in oggetto, la nota del Ministero prosegue precisando che: *“... nulla osta all'assegnazione degli stanziamenti previsti a favore dell'ATS in quanto diretti al potenziamento dei servizi sanitari a livello domiciliare”, mentre “con riferimento, invece, agli stanziamenti che verrebbero assegnati ai Comuni (singoli o in associazione) per il potenziamento dei servizi sociali a livello domiciliare, si ritiene che gli stessi non siano ammissibili”.*

Nella succitata nota è altresì specificato che il *“SAD assicura l'aiuto necessario per la cura della persona e della casa e le prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione e, dunque, prestazioni di natura sociale, per le quali non si ritiene ammissibile che il finanziamento possa avvenire con risorse di carattere sanitario.”*

Infine, precisa che: *“Qualora l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali venga effettuata nell'ambito di strutture aventi comunque una connotazione sanitaria in quanto deputate all'isolamento e al trattamento dei soggetti contagiati, e le predette strutture siano individuate dalle Regioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DL n. 34/2020 citato ... si applicano le disposizioni di cui al comma 3, in base al quale “Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020”.

In questo caso, precisa, *“il finanziamento assegnato per le strutture alberghiere copre solo i costi di natura sanitaria”.*

Per quanto premesso, con particolare riferimento alle strutture filtro per minori covid di cui all'Avviso approvato con Determinazione n° 2/21 del 05/01/2021 – *“Manifestazione di Interesse per la selezione di almeno due strutture, una nel Nord Sardegna e una nel Sud Sardegna, compresi i DPI ...”*, si ritiene necessario ribadire che le stesse non rientrano tra quelle individuate dalle Regioni ai sensi del comma 2 dell'art. del D.L. n. 34/2020 che, per agevolare la lettura, si riporta di seguito per esteso: *“Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020.”*

Il Direttore Generale delle Politiche Sociali

Francesca Piras

Il Direttore Generale della Sanità

Marcello Tidore